REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPOGRAFIA
C.I.G. ZAB023CA1B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 102 DEL 09.11.2011

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di stampati, per un importo stimato complessivo, a base d'asta, pari a €. 16.600,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico Allegato "A" è costituita in lotto unico non frazionabile. Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono ammesse varianti dell'offerta.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita da:

- n. 2.000 copie di 8 tipologie diverse di cartine per l'escursionismo (totale 16.000 copie) formato aperto cm. 98x69 (chiuso cm 14x23), chiusura a 6 pieghe verticali sul lato corto e 2 pieghe orizzontali sul lato lungo, stampa 4/4 colori su carta patinata opaca da 100 gr/mq.
- n. 2.000 copie di 4 tipologie (Modello 2) diverse di cartine per l'escursionismo (totale 8.000 copie) formato aperto cm. 70x69 (chiuso cm 14x23), chiusura a 4 pieghe verticali sul lato corto e 2 pieghe orizzontali sul lato lungo, stampa 4/4 colori su carta patinata opaca da 100 gr/mq.
- n. 3.000 copie del "Quaderno del Bosco per le scuole primarie" come da modello 3.
- n. 2.000 copie del calendario 2012 dell'Ente Foreste della Sardegna, f.to chiuso 34X48 cm al taglio, con 11 pagine più 4 di copertina e carta patinata lucida gr 200 4+4 colori, allestita con spirale metallica + gancio su pallets reggiati;

Si precisa che tutti i prodotti dovranno essere realizzati su carta ecologica e dovranno riportare stampati sul retro della copertina i marchi ecologici stessi.

Per quanto concerne il solo calendario dell'Ente il costo offerto dovrà comprendere oltreché la stampa anche gli oneri di composizione grafica a partire da immagini e testi forniti dall'Ente.

Per quanto concerne i restanti modelli l'Ente provvederà a consegnare unitamente al contratto i relativi file di stampa.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 3

(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

- Allegato A - Modello per autocertificazione;
- Allegato B - Modello per la presentazione dell'offerta economica;

Art. 4
(Requisiti di partecipazione)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Capacità

A. Capacità giuridica: Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza (ovvero: nel caso di impresa individuale, il titolare, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

– Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E., iscrizione ai relativi albi professionali), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;

– Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

Art.5
(Termini e modalità di ricezione e di presentazione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura: "**Contiene offerta per la fornitura di prodotti di tipografia** – **Scadenza 05/12/2011"**, a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

   a. - dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato A" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);

   b. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006;

-II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato B" predisposto dall'Ente. In caso di partecipazione a più lotti, a pena di esclusione, dovranno essere presentate tante buste sigillate e controfirmate con le sopra descritte modalità, quanti sono i lotti per cui si concorre.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12.00 del giorno 05/12/2011,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: **ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – SERVIZIO TECNICO - Viale Luigi Merello n. 86 - 09123 Cagliari**

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana, in caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità, dovranno essere accompagnati da una loro traduzione effettuata o certificata dal relativo consolato o altro organismo pubblico in grado di attestarne la fedeltà di traduzione;

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere;

F) Sull'offerta economica deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art. 6

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto viene affidato mediante trattativa privata preceduta da gara informale.

Il ricorso alla trattativa privata risulta giustificato ai sensi dell'art. 125,comma 8, ultimo periodo.

L'Ente potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente *oppure* L'Ente si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 7

(Criterio di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 8

(Validità dell'offerta)

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 9

(Anomalia delle offerte) [1]

Ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui all'art. 86, dello stesso Decreto legislativo. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, in luogo dell'esclusione automatica si procederà a valutazione di congruità.

In ogni caso è fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse.

Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà a verificarle secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo fax.

La Commissione di gara avrà la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Art. 10

(Cauzione definitiva)

L'offerta è corredata, a pena di **esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire la garanzia fideiussoria nella misura e forma di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti[2].

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione;
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

Art. 11

(Nomina del seggio di gara e seduta di gara)

La valutazione delle offerte verrà operata da un seggio di gara appositamente nominato:

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza di presentazione dell'offerta alle ore 10.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari. La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.

Il seggio di gara procederà nel seguente modo:

1) verifica della data di ricezione dei plichi entro i termini previsti e della loro integrità;
2) apertura delle buste che hanno superato il controllo di cui al punto 1 e conseguente verifica delle buste contenenti la documentazione di gara e l'offerta economica;
3) apertura della buste contenenti la documentazione di gara e constatazione della presenza di tutti i documenti richiesti e verifica della regolarità;
4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche verifica delle stesse e rilevazione delle percentuali dei ribassi;

5) calcolo della soglia di anomalia qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 del disciplinare, e verifica delle eventuali offerte anomale;
6) formazione della graduatoria delle migliori offerte, ed aggiudicazione provvisoria per la prima, ed eventuale indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica anomalia/congruità.

Art. 12

(Stipulazione del contratto)

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ovvero con lettera contratto secondo l'uso del commercio.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 13

(Termini di esecuzione)

Il termine di esecuzione è stabilito in gg 30 decorrenti dal giorno successivo al perfezionamento del contratto.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 19 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente in viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Ente entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 22 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 14

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 15

Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 16

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che informazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore (da apporre nel caso il subappalto sia stato dichiarato in fase di gara);

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 17

(Dichiarazione ai sensi dell'art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010)

Ciascun offerente (ai sensi dell'art. 334, comma 1, lett. l), del Reg. att.) dovrà dichiarare, mediante compilazione o riproduzione dell'allegato B, modello di autocertificazione, in sede di offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 18

(Consegna della fornitura)

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 19

(Penalità nell'esecuzione e Risoluzione contrattuale)

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Le penali sopra indicate si applicano agli importi relativi alle singole parti in cui è articolata la prestazione e con riferimento alle rispettive scadenze.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010).

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, nel comunicare l'irrogazione della sanzione, inoltre, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo, tale termine ha natura perentoria e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

Art. 20

(dichiarazione ex art. 334 lett. l dpr 207 del 2010)

L'offerente dichiara espressamente nell'offerta, mediante compilazione o riproduzione dell'Allegato B, modello di autocertificazione, di accettare, senza riserva né condizione alcuna, le condizioni contrattuali e le penalità previste dal presente disciplinare e dal capitolato tecnico.

PARTE IV

VERIFICA DEL SERVIZIO/FORNITURA

Art. 21

(Verifica della regolare esecuzione)

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura/servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.
In caso di esito positivo della verifica, non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione il direttore dell'esecuzione, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione contenente i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 della presente lettera-invito, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegna allo stesso un termine per adempiere. In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento del servizio o della fornitura saranno a spese dell'esecutore.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione.

Art. 22

(Oneri per le operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 23

(Luogo e tempo delle operazioni di collaudo)

I controlli verranno effettuati presso i magazzini luogo di consegna della fornitura

I controlli verranno effettuati entro 45 giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 24

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art. 25

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sul capitolo SC 010020 delo stato di previsione della spesa di bilancio 2011 dell'Ente.

Art. 26

(Responsabile del Procedimento)

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 10 e 272 del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione, è il dott. Paolo Murgia, Funzionario del Servizio Tecnico.

Art. 27

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e 13 del D.Lgs n. 163/2006 .

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L’accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell’art. 5 punto 2) del presente disciplinare.

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 28

(Trattamento dei dati personali)

L’Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 29

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 0702799207 ovvero per posta elettronica all’indirizzo pmurgia@pec.enteforestesardegna.it.

L’Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione della gara.

Il R.U.P.

Paolo Murgia

Il Direttore Generale

Gilberto Murgia